

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gianluigi Morlini ha pronunciato ex art. 281 *sexies* c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. Omissis/2014 promossa da:

DEBITORE ESECUTATO

- attore -

contro

BANCA

- convenuto -

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da atti introduttivi.

FATTO

La presente controversia trae origine da un'esecuzione immobiliare promossa dalla Banca nei confronti del debitore.

Avverso tale esecuzione il debitore ha proposto opposizione davanti al G.E., ma detto Giudice ha rigettato l'istanza di sospensione ex art. 624 c.p.c., ed il provvedimento è stato confermato dal Collegio in sede di reclamo.

Il debitore ha quindi promosso il presente giudizio di merito, reiterando le doglianze già disattese da G.E. e Collegio.

DIRITTO

a) E' pacifico ed è comunque provato *per tabulas* che il creditore vanta un titolo esecutivo di formazione giudiziale nei confronti del debitore; che sulla base di tale titolo, il creditore ha promosso una esecuzione immobiliare nei confronti del debitore; che il bene immobile oggetto dell'esecuzione, prima del pignoramento, è però stato vincolato, dal debitore, con atto di destinazione ex art. 2645 ter c.c..

Ciò premesso, si osserva che, come noto, l'articolo 2645 ter c.c., introdotto dall'articolo 39 *novies* del D. L. n. 273/2005 convertito con modificazioni nella L. n. 51/2006, ha previsto che, con atto soggetto a forma pubblica e trascrivibile ai fini di rendere opponibile ai terzi di vincolo, è possibile destinare beni immobili o mobili registrati alla "realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche ai sensi dell'articolo 1322 secondo comma", potendo in tal caso i beni vincolati essere esecutivamente aggrediti solo per debiti contratti per lo scopo di destinazione.

Nel caso che qui occupa, il debitore, in un immobile già di sua proprietà, ha apposto un vincolo di destinazione finalizzato al “*soddisfacimento delle esigenze abitative ed in genere ai bisogni del nucleo familiare*”, individuando il termine finale al momento del compimento del quarantesimo anno di età della figlia.

Pertanto, argomentando che il debito per cui si procede esecutivamente, avendo natura professionale, non può essere ricondotto alle esigenze abitative ed ai bisogni del nucleo familiare, il debitore deduce l’impignorabilità del bene oggetto di esecuzione e si oppone quindi alla stessa.

b) La tesi dell’opponente non può essere accolta, e ciò per tre ordini di ragioni, sostanzialmente già indicate da G.E e Collegio, ciascuna delle quali di per sé idonea a disattendere l’opposizione.

Da una prima angolazione, si osserva infatti che, in assenza di pronunce della Suprema Corte sul punto, la maggioritaria tesi giurisprudenziale di merito ha ritenuto che l’art. 2645 ter c.c. non riconosce la possibilità dell’autodestinazione unilaterale di un bene già di proprietà della parte, tramite un negozio destinatorio puro. Diversamente opinando, infatti, verrebbe scardinato dalle fondamenta il sistema fondato sul principio, codificato dall’art. 2740 c.c., della responsabilità patrimoniale illimitata e del carattere eccezionale delle fattispecie limitative di tale responsabilità, atteso che, in forza di una semplice volontà unilaterale del debitore, una porzione o financo l’integralità del suo patrimonio, sarebbero sottratti alla garanzia dei propri creditori.

Pertanto, la portata applicativa della norma, da intendersi come sugli effetti e non sugli atti, deve essere interpretata in senso restrittivo, e quindi limitata alle sole ipotesi di destinazione traslativa collegata ad altra fattispecie negoziale tipica od atipica dotata di autonoma causa (in questi termini, cfr. Trib. Santa Maria Capua a Vetere ord. collegiale 6/3/2014 e ord. 28/11/2013, Trib. Bari 23/5/2014, Trib. Trieste dec. 7/4/2006; per questo Tribunale, cfr. poi Trib. Reggio Emilia ord. 12/5/2014, dec. 27/1/2014, dec. 26/11/2012, dec. 22/6/2012, ord. 23-26/3/2007).

Tanto basta per disattendere la tesi dell’opponente, atteso che egli ha autoimposto un vincolo di destinazione a un bene già in sua proprietà, tramite un negozio destinatorio puro, ciò che, come detto, non è ritenuto possibile.

Da una seconda angolazione, anche a volere diversamente opinare, e ritenere quindi in linea teorica ammissibile il negozio destinatorio puro, così accedendo ad una tesi minoritaria e più liberale pur sostenuta giurisprudenza, non sarebbe comunque revocabile in dubbio la necessità di un penetrante scrutinio, previsto peraltro dalla stessa norma con l’inciso “meritevoli di tutela” e con il richiamo all’art. 1322 comma 2 c.c., sulla meritevolezza del negozio: è infatti pacifica opinione che, per affermare la legittimità del vincolo di destinazione, non basta la liceità dello scopo, occorrendo anche un *quid pluris* integrato dalla comparazione degli interessi in gioco, ed in particolare dalla prevalenza dell’interesse realizzato rispetto all’interesse sacrificato dei creditori del disponente estranei al vincolo (cfr. App. Trieste, sent. n. 1002/2013, Trib. Massa 31/7/2012).

Invero, si osserva che il Legislatore, in chiave evidentemente riequilibrativa rispetto alle possibilità concesse con il vincolo di destinazione, ha subordinato l’efficacia dello stesso ad un riscontro di meritevolezza in concreto dell’assetto di interessi perseguito dalla parte; e tale riscontro deve essere particolarmente penetrante, proprio in ragione delle potenzialità lesive, nei confronti dei creditori, del vincolo unilateralmente apposto.

Ciò posto e venendo al caso concreto, pur risultando il fine di fare fronte ai bisogni della famiglia astrattamente meritevole di tutela, la parte avrebbe dovuto chiaramente indicare, in concreto, le ragioni che

l'hanno indotta ad optare per quella tipologia di vincolo, evidenziando i motivi per i quali la separazione patrimoniale costituisca l'ultimo, o comunque il migliore od il più indicato, strumento per garantire al nucleo familiare quel minimo di tutela che l'ordinamento le riconosce.

Invece, il vincolo per cui è processo si è limitato a destinare l'immobile *“al soddisfacimento delle esigenze abitative ed in genere ai bisogni del nucleo familiare”*, per di più individuando il termine finale con il compimento del quarantesimo anno di età della figlia. Quindi, per un verso può ritenersi che la destinazione di un immobile abitativo a soddisfare le esigenze abitative della famiglia, costituisca una tautologia; per altro verso, l'ulteriore fine del soddisfacimento *“in genere”* dei bisogni della famiglia, si appalesa del tutto generico ed idoneo a chiarire gli specifici bisogni tutelati e le ragioni per cui una simile necessità è sorta; da ultimo, il termine finale del compimento del quarantesimo anno di età della figlia appare oggettivamente irragionevole, e come tale luccicante un intento fraudolento nei confronti dei creditori, posto che l'autosufficienza di un figlio, e conseguentemente l'obbligo di mantenimento, è presumibilmente e normalmente raggiungibile ben prima dei quarant'anni.

Consegue, in conclusione, che pur volendo in ipotesi ritenere astrattamente ammissibile l'autoimposizione di un atto di destinazione su di un bene già in proprietà, in ogni caso l'atto di destinazione realizzato dall'opponente non sarebbe comunque idoneo a superare il rigoroso vaglio di meritevolezza dei fini comunque prescritto dall'art. 2645 ter c.c.

Da una terza ed ultima angolazione, e l'argomento è davvero dirimente, se anche si volesse ritenere astrattamente configurabile un valido atto di destinazione, i beni oggetto dell'esecuzione risulterebbero comunque ritualmente aggrediti dal debitore ex art. 2645 ter ultima parte c.c., in quanto il debito assunto dal debitore ed azionato esecutivamente dal creditore, è stato contratto per uno scopo pienamente coerente con l'atto di destinazione, cioè con i bisogni della famiglia.

Sul punto, si osserva che, in conformità con quanto già chiarito dalla giurisprudenza in tema di fondo patrimoniale ex art. 170 c.c. - materia del tutto omogenea alla presente, ciò che consente un'applicazione analogica della giurisprudenza formatasi su di un istituto anche all'altro istituto - a livello soggettivo ed ai fini del riparto dell'onere probatorio, spetta al debitore provare che il creditore conosceva l'estraneità del credito ai bisogni della famiglia, essendovi una presunzione di inerenza dei debiti alle esigenze familiari (Cass. n. 1295/2012, Cass. n. 12730/2007 e Cass. n. 5684/2006).

A livello oggettivo, poi, la Corte di Cassazione, con ricostruzione qui condivisa e dalla quale non vi è motivo di discostarsi, ha fornito una interpretazione estremamente ampia della categoria dei bisogni della famiglia, includendovi anche le *“esigenze volte al pieno mantenimento dell'armonico sviluppo della famiglia, nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa, restando escluse solo le esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da intenti meramente speculativi”* (Cass. n. 134/1984. Nello stesso senso Cass. n. 11683/2001, Cass. n. 8991/2003, Cass. n. 11230/2003, Cass. n. 5684/2006, Cass. n. 15862/2009, Cass. n. 4011/2013 e Cass. n. 15886/2014), ed in realtà nemmeno quelle se *“poste in essere al fine di impedire un danno sicuro al nucleo familiare”* (Cass. n. 15862/2009).

Tanto evidenziato, non solo l'opponente non ha provato, ed in realtà nemmeno offerto di provare, che il creditore conosceva l'estraneità del credito ai bisogni della famiglia, ciò che già di per sé consentirebbe di rigettare l'opposizione; ma anzi, può opinarsi che il debito (id est una garanzia fidejussoria prestata a favore della società della quale il debitore era socio e nella quale svolgeva la propria attività professionale) sia stato contratto per esigenze familiari, in quanto riferito all'attività lavorativa e strettamente connessa al mantenimento della famiglia.

c) In ragione di tutto quanto sopra, l'opposizione va rigettata.

Poiché la causa di merito è stata promossa pur dopo il rigetto della domanda da parte del G.E. prima e del Collegio poi, ed essendo le spese di lite già state compensate sia dal G.E. sia dal Collegio, in questa terza fase non vi sono motivi per derogare ai principi generali codificati dall'art. 91 c.p.c. in tema di spese di lite, che, liquidate come da dispositivo con riferimento al D.M. n. 55/2014, sono quindi poste a carico della soccombente parte opponente ed a favore della vittoriosa parte opposta, tenendo a mente un valore prossimo a quelli medi per ciascuna delle quattro fasi di studio, di introduzione, istruttoria e decisoria, nell'ambito dello scaglione entro il quale è racchiuso il *decisum* di causa.

P.Q.M.

il Tribunale di Reggio Emilia in composizione monocratica

definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, ogni diversa istanza disattesa

- rigetta la domanda;
- condanna il debitore a rifondere alla Banca s.p.a. le spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 10.000 per compensi, oltre IVA e CPA e rimborso spese forfettarie come per legge.

Reggio Emilia, 10/3/2015

Il Giudice, dott. Gianluigi MORLINI

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*